

## **ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Costituisce oggetto del presente capitolato la stipula di un Accordo Quadro (di seguito anche A.Q.) con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di ricerca e selezione di personale.

La prestazione si articolerà mediante la conclusione di singoli contratti applicativi in funzione delle esigenze di AGECE Onoranze Funebri S.p.A. (di seguito anche AGECE OF), che verranno sottoscritti entro e non oltre il periodo di validità dell'A.Q. agli stessi patti e condizioni. Con la stipula dell'A.Q. AGECE OF fissa le condizioni generali di espletamento della prestazione relativa alle attività di ricerca e selezione del personale. L'intera procedura per la ricerca e selezione oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità ed economicità.

Costituiscono oggetto del contratto i seguenti servizi:

- Reclutamento e gestione candidature
- Test psicoattitudinali e/o tecnici
- Prove pratiche tecniche
- Colloqui individuali
- Comunicazione ai candidati
- Graduatoria di merito
- Reporting

Tali servizi verranno attivati da AGECE OF nell'arco di validità dell'Accordo Quadro attraverso l'attivazione di singoli contratti applicativi ovvero, per il presente Accordo Quadro, con la attivazione della singola selezione specifica.

Ciascuna selezione potrà prevedere l'attivazione di uno o più servizi sopra indicati.

Si tratta di risorse riconducibili al seguente CCNL/livelli retributivi:

- FEDERGASACQUA: al livello 1 (RAL € 22.973,64) - FEE max Agenzia 35%
- FEDERGASACQUA: al livello 2 (RAL € 25.492,24) - FEE max Agenzia 32%
- FEDERGASACQUA: al livello 3 (RAL € 28.159,52) - FEE max Agenzia 29%

e potranno essere operai e/o impiegati, e/o appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/99.

## **ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

AGECE OF pubblicherà sul proprio sito internet e sul quotidiano L'Arena di Verona l'avviso di selezione.

All'attivazione di ciascuna selezione richiesta da AGECE ai sensi ed entro i limiti previsti dall'Accordo Quadro, la società affidataria sottoporrà per email all'approvazione di AGECE la lista (corredata da curriculum vitae) del personale che intende impiegare per somministrare i test e/o svolgere i colloqui individuali.

AGECE OF, quindi, fornirà alla società affidataria - con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo sulla data della prestazione – le informazioni necessarie a predisporre i suddetti servizi mediante apposita documentazione, integrandole, se necessario, con riunioni ad hoc.

AGECE OF fornirà all'Agenzia il calendario delle attività che questa dovrà porre in essere.

Di seguito si riportano le specifiche relative alle singole attività richieste da AGECE OF.

### **2.1. Reclutamento e gestione delle candidature**

L'Agenzia di selezione – se richiesto da AGECE OF - dovrà provvedere alle seguenti attività:

- collaborazione per la definizione del profilo del candidato;
- definizione del testo dell'avviso di selezione (bando) da sottoporre al vaglio di AGECE OF;

- gestione delle attività di raccolta, classificazione e gestione dei *curricula vitae* in forma elettronica;
- screening delle candidature che, nei tempi concordati con AGECE OF, attestino la corrispondenza dei *curricula vitae* con i requisiti individuati per la partecipazione alla selezione.

L'Agenzia di selezione dovrà altresì provvedere alle seguenti attività:

- gestire le comunicazioni con i candidati e fornire tutte le informazioni sulla propria posizione durante l'iter selettivo, rispetto al superamento o meno delle prove di ciascuna fase;
- allestimento di un sistema che garantisca la tracciabilità delle comunicazioni con i candidati nonché la registrazione di tali informazioni su supporto informatico da consegnare ad AGECE OF al termine di ogni fase del percorso selettivo, evidenziando anche i nominativi di coloro che non hanno fornito riscontro alle richieste dell'agenzia.

In ogni caso l'Agenzia dovrà assicurare la riservatezza delle informazioni raccolte e gestite.

### **2.2. Test psicoattitudinali e/o tecnici**

Gli item dei test prescelti dovranno essere adeguatamente capaci di discriminare tra prestazioni basse, medie ed elevate, tarati sulle caratteristiche socio-anagrafiche dei candidati e costruiti a cura di psicologi.

I contenuti dei test dovranno – in ogni caso - essere opportunamente mantenuti secretati nel rispetto del principio di imparzialità nello svolgimento delle attività di selezione.

### **2.3 Prove pratiche tecniche**

Il contenuto delle prove pratiche sarà definito da AGECE OF. Le prove pratiche saranno effettuate presso AGECE OF da una commissione istituita da AGECE OF, che potrà richiedere eventuale assistenza dell'Agenzia di selezione nella predisposizione di una griglia di valutazione.

### **2.4. Colloqui individuali**

L'Agenzia di selezione provvederà alle seguenti attività:

- a. convocazione ai colloqui individuali dei candidati risultati idonei alla preselezione mediante comunicazione sull'area riservata dell'apposito sito web;
- b. comunicazione ai candidati risultati non idonei ai suddetti colloqui mediante comunicazione sull'area riservata dell'apposito sito web;
- c. pubblicazione sull'area riservata dell'apposito sito web dell'esito dei colloqui individuali;
- d. registrazione di tutti gli accessi al termine di questa fase e indicazione dei candidati che non hanno effettuato l'accesso al sito.

### **2.5. Comunicazione ai candidati**

L'Agenzia di selezione definirà la redazione dei testi di comunicazione ed effettuerà l'invio ai candidati, al termine di ogni fase del processo selettivo.

### **2.6. Graduatoria di merito**

L'Agenzia di selezione valuterà gli esiti degli eventuali test e a quelli degli incontri per le valutazioni di gruppo, dovrà redigere per ciascuna fase un report indicando i nominativi di tutti i candidati ritenuti idonei con relative valutazioni e proprio giudizio.

Tra questi l'Agenzia segnalerà una short list, con le caratteristiche previste dall'avviso di selezione, da presentare ad AGECE OF per le prove pratiche e per i colloqui finali, che verranno effettuati dalla Commissione di valutazione. La short list redatta dall'Agenzia di selezione dovrà altresì riportare le valutazioni dei candidati, i punteggi e il giudizio.

Contestualmente all'invio della short list, l'Agenzia di selezione dovrà inviare ad AGECE OF: tutti i *curricula* dei candidati inseriti nella rosa, unitamente ad una scheda di valutazione con i punteggi attribuiti redatta a seguito dell'eventuale test psico-attitudinale e degli incontri per le valutazioni di gruppo, nonché collaborare con AGECE OF per la predisposizione della scheda di valutazione con i punteggi relativi alle prove pratiche.

L'Agenzia dovrà quindi fornire assistenza nella predisposizione di una griglia di valutazione ad uso della Commissione di valutazione di AGECE OF per le prove pratiche e per i colloqui finali, e la partecipazione, se richiesta dalla Commissione medesima. In tal caso l'Agenzia dovrà fornire l'assistenza che si renderà necessaria fino alla fase di stipula del contratto.

### **2.7. Reportistica**

L'Agenzia di selezione si obbliga, a conclusione del procedimento di selezione, a redigere e consegnare ad AGECE OF una relazione riepilogativa che comunichi almeno i seguenti elementi:

- ✓ n° candidature pervenute;
- ✓ n° candidature scartate e relativa motivazione;
- ✓ n° candidature valutate;
- ✓ n° candidature idonee;
- ✓ n° candidature da presentare ad AGECE OF;
- ✓ per tutte le candidature ritenute idonee una sintetica presentazione con la valutazione a seguito dell'eventuale test psico-attitudinale
- ✓ scheda di valutazione per ciascuna delle prove previste dall'avviso di selezione

## **ART. 3 – IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stimato in € 30.000,00 oltre IVA di FEE d'Agenzia per una durata di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le attività oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidate mediante singoli contratti applicativi in funzione delle effettive esigenze di AGECE OF, che verranno sottoscritti entro e non oltre il periodo di validità dell'A.Q. agli stessi patti e condizioni.

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di selezioni) l'importo del contratto sarà pari ad € 30.000,00 oltre IVA di FEE d'Agenzia. Il corrispettivo dell'Accordo Quadro è stabilito a misura in base all'offerta dall'Agenzia Aggiudicataria.

Il compenso per il servizio (FEE d'Agenzia) relativo ad una selezione/appalto specifico sarà determinato in base alla percentuale offerta da applicare alla retribuzione fissa annua lorda (RAL) di riferimento della selezione.

L'Accordo Quadro, non costituisce fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante, che, pertanto, non assume alcun impegno minimo di spesa con il sottoscrittore dell'Accordo Quadro.

Pertanto, qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'importo complessivo dei contratti applicativi risulti inferiore a quello dell'A.Q., l'Agenzia di selezione non avrà alcun titolo per pretendere alcunché.

Sono a carico dell'Agenzia di selezione, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del servizio nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

## **ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA DI SELEZIONE**

L'Agenzia di selezione dovrà garantire l'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi richiesti al precedente art. 2. L'Agenzia di selezione si impegna, in ogni caso, a tenere AGECE OF sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alle selezioni di personale effettuate, anche se approvate da AGECE OF.

## **ACCORDO QUADRO per l'affidamento del servizio di ricerca e selezione di personale**

CSDP – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

La stipulazione del contratto da parte dell'Agenzia di selezione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente servizio nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

### **ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

AGEC invierà all'Agenzia di selezione il profilo da ricercare con l'indicazione del ruolo e dei requisiti richiesti, inoltre sarà a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni.

### **ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il compenso offerto dall'Agenzia aggiudicataria, verrà corrisposto in due tranches come di seguito:

- 1) 50% alla pubblicazione dell'avviso di selezione;
- 2) 50% alla sottoscrizione del contratto da parte dei candidati.

Quanto sopra – in ogni caso - previa verifica della regolarità delle prestazioni, fermo restando che non si procederà al saldo di quanto indicato al punto 2) se all'esito della selezione non risulterà graduatoria di soggetti idonei a cui attingere per l'assunzione di almeno n. 2 operatori.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura elettronica. La fattura inviata allo SDI al Codice Identificativo Univoco **T04ZHR3** sarà liquidata a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Come previsto dalle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti o "split payment" la fattura dovrà riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare.

AGEC OF potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Agenzia di selezione ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra.

A pena di nullità assoluta del contratto di appalto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **ART. 7 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

AGEC OF si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione della prestazione contrattuale. A tal fine, l'Agenzia di selezione, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

AGEC OF evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Agenzia di selezione sarà chiamata a rispondere, nei tempi e nei modi indicati da AGECE OF, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

AGEC OF si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

### **ART. 8 OBBLIGHI ASSICURATIVI**

In relazione a quanto sopra, l'Agenzia di selezione attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna (qualora richiesto) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'Agenzia di selezione sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale e avrà, pertanto, a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

### **ART. 9 – PENALITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la società affidataria avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio previste dal presente Capitolato.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate da AGECE OF, fra l'altro, in fase di avvio dell'appalto specifico come riportato all'art. 2 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite comunicazione PEC L'Agenzia di selezione, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Agenzia di selezione può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per AGECE OF.

Salva la risoluzione per inadempimento di cui sopra, AGECE OF si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a rischio totale dell'Agenzia di selezione, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Agenzia di selezione nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- d) venire meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs 36/2023;
- e) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- f) applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del singolo appalto specifico o del valore complessivo dell'Accordo Quadro.

I casi sopra elencati saranno contestati all'Agenzia di selezione per iscritto da AGECE OF, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali AGECE OF non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi inadempimenti dell'Agenzia di selezione di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, AGECE OF si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Agenzia di selezione il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In tal caso all'Agenzia di selezione può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

#### **ART. 10 – RECESSO**

È facoltà di AGECE OF recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Agenzia di selezione, oltretutto il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate ed all'eventuale mancato guadagno.

L'eventuale recesso è comunicato da AGECE OF a mezzo PEC.

#### **ART. 11 – RINVIO NORMATIVO E FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente documento contrattuale e delle pattuizioni del futuro affidamento, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale tutte le norme del D.lgs. n. 36/2023 e del codice civile, nonché di leggi e regolamenti vigenti in materia,

indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente documento. In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

**ART. 12 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

L'Agenzia di selezione dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello Organizzativo 231, e dal Codice Etico di AGECE OF, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE OF all'indirizzo [www.onoranzeagece.it](http://www.onoranzeagece.it) menù "Società Trasparente".

Tanto premesso L'Agenzia di selezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo 231, e di tenere una condotta in linea con gli stessi e comunque tale da non esporre AGECE OF al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE OF a violare i principi del Codice.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Agenzia di selezione costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE OF a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

**ART. 13 – PRIVACY**

L'Aggiudicatario dovrà fare riferimento all'informativa Privacy di AGECE Onoranze Funebri S.p.A. pubblicata nel sito aziendale.